

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

VENEZIA

Codice Fiscale N. 94072730271

PROT. N. del Reg. AREn°

AUTORIZZAZIONE ESCLUSIVA A TITOLO PRECARIO

DITTA: SNAM RETE GAS SPA

con sede in PIAZZA SANTA BARBARA 7 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 10238291008

PER IL SEGUENTE OGGETTO:

posa di metanodotto (20124) in parallelismo dello scolo denominato FOSSO 1 -

CAMPOSAMPIERO, in Comune di Camposampiero (PD) fg. 20-21.

CANALE: FOSSO 1 - CAMPOSAMPIERO

Comune: CAMPOSAMPIERO (PD),

ISTANZA IN DATA: 13/07/2020 (ns. prot. n° 9849 del 13/07/2020)

POSIZIONE N°447/2020

Premesso che il concessionario con istanza di cui sopra ha chiesto l'autorizzazione idraulica per realizzare e mantenere l'opera di cui all'oggetto; ed inoltre:

- viste le vigenti norme sulla polizia delle opere di bonifica e idrauliche;
- viste le risultanze dell'istruttoria espletata dall'Ufficio consortile competente;

il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

RILASCIA

esclusivamente alla Ditta SNAM RETE GAS SPA la presente autorizzazione, **ai soli riguardi idraulici, senza che la stessa costituisca titolo edificatorio**, sotto

l'osservanza delle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - La presente autorizzazione si intende del tutto subordinata alle vigenti disposizioni ed a quelle che potessero essere emanate nel corso di essa in materia di bonifica, miglioramenti fondiari ed acque pubbliche. In particolare si riportano le disposizioni dell'art. 137 del Regolamento approvato con Decreto 8 maggio 1904 n. 368, per il quale tutte le concessioni e licenze s'intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- c) con la facoltà del concedente di revocarle o modificarle od imporre altre condizioni;
- d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del citato Regolamento 368/1904;
- e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, per copie di atti, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata dell'autorizzazione;
- f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine dell'autorizzazione e nei casi di decadenza della medesima.

ART. 2 - Il concedente si riserva la facoltà di revocare o disciplinare diversamente, a suo insindacabile giudizio, la presente autorizzazione, esigendo lo spostamento, la riduzione o la demolizione delle opere autorizzate e ciò in qualsiasi momento ed ogni qualvolta si rendesse necessario per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze governative (norme di legge o regolamenti). La rimessa in pristino stato dei luoghi sarà a totale cura e spese del concessionario che vi dovrà provvedere nei termini che saranno notificati con apposito avviso, con la comminatoria della esecuzione d'Ufficio a spese del concessionario medesimo, qualora lo stesso non ottemperasse a quanto sopra.

ART. 3 - Tutte le opere rientranti nell'Autorizzazione verranno eseguite a perfetta regola d'arte, a totale cura, spesa e responsabilità del richiedente, in base ai tipi o progetti preventivamente approvati dal Consorzio e che in copia, muniti del prescritto visto di approvazione, vengono uniti alla presente Autorizzazione per formarne parte integrante.

La presente Autorizzazione è accordata alle seguenti condizioni:

1) i lavori dovranno essere eseguiti rispettando i tipi planimetrici ed altimetrici, a firma del progettista Ingegnere Marco Luminari, allegati alla domanda e più precisamente le opere in oggetto dovranno rispettare le prescrizioni indicate nella ns. nota prot. 9951 del 15 luglio 2020 sotto riportate:

- il tratto in parallelismo deve mantenere una istanza di almeno ml. 6,00 dal ciglio superiore del corso d'acqua.

Per quanto non descritto sopra, valgono le indicazioni fornite negli elaborati allegati alla domanda che fanno parte integrante dell'Autorizzazione;

2) con l'esecuzione dei lavori non dovranno essere arrecati danni alle sponde del corso d'acqua;

3) la fascia compresa nei 4 metri dal ciglio superiore della scarpata, soggetta ai vincoli del Regolamento di Polizia idraulica ai sensi del R.D. 368/1904, dovrà permanere libera da qualsiasi impedimento ed ostacolo (recinzioni, manufatti, sottoservizi, alberature, siepi, ecc.) al transito dei mezzi manutentori e al fine di permettere il deposito di eventuali materiali di espurgo derivanti dalle operazioni di manutenzione ordinaria; qualsiasi modificazione da eseguirsi e tutte le eventuali ulteriori opere da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto di mt. 10 dal ciglio esistente del canale, non previste nel progetto approvato, dovranno essere specificamente autorizzate dallo scrivente Consorzio;

4) a lavori ultimati dovranno essere rimesse immediatamente in pristino, a regola

d'arte, le eventuali manomissioni effettuate in corso di lavoro ed asportati i

provocati eventuali interrimenti nell'alveo del corso d'acqua;

5) la Ditta sarà ritenuta responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esercizio

della presente Autorizzazione dovessero derivare al Consorzio od a terzi, e dovrà

curare costantemente la buona manutenzione dei manufatti al fine di evitare

qualsiasi danno;

6) qualora in seguito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, o per il mero

andamento idrometrico, anche calamitoso, del corso d'acqua dovessero

verificarsi danni di qualsiasi genere alle opere oggetto della presente

Autorizzazione, la Ditta non potrà pretendere indennizzi di sorta da parte del

Consorzio concedente;

7) la presente autorizzazione è accordata nei limiti delle disponibilità

dell'Amministrazione del Consorzio, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi

siano essi privati od Enti Pubblici;

8) è fatto obbligo alla ditta di applicare, in prossimità del parallelismo, la

targhetta metallica identificativa che verrà inviata in allegato al presente

atto.

ART. 4 - I lavori dovranno essere iniziati entro anni 1 dalla data della presente. II

richiedente dovrà comunicare all'Amministrazione consorziale almeno

quindici giorni prima, la data di inizio dei lavori ed il giorno dell'ultimazione, che

dovrà avvenire nel termine massimo di anni 3 dalla data della presente.

ART. 5 - Tutto quanto occorre per la conservazione, manutenzione ed esercizio

delle opere rientranti nell'autorizzazione dovrà essere effettuato a totale cura, spesa

e responsabilità del concessionario e sempre in modo da evitare qualsiasi danno o

disturbo alle opere consorziali e al loro corretto esercizio.

ART. 6 - Qualsiasi attività, opera o intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente lo stato dei luoghi o i manufatti così come autorizzati sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consorzio concedente.

ART. 7 - La infrazione a qualsiasi condizione stabilita con il presente disciplinare comporterà "ipso iure" decadenza dell'Autorizzazione, salvi l'applicazione delle sanzioni penali e l'eventuale risarcimento di danni.

ART. 8 - La presente, riflettendo soltanto le norme di polizia idraulica dei corsi d'acqua affidati formalmente dalla Regione Veneto al Consorzio, ed in genere le esigenze dello stesso in materia di manutenzione e gestione delle opere idrauliche di bonifica, non potrà costituire alcun titolo di fronte a terzi per quanto inerenti il diritto o meno alla costruzione e di uso dell'opera oggetto della presente autorizzazione;

ART. 9 - La Ditta, con l'accettazione del presente disciplinare si impegna per sé ed aventi causa. Nei casi di cessione per atto tra vivi del metanodotto beneficiato dall'Autorizzazione, il cedente dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione consorziale, unitamente alle generalità e residenza del successore, che dovrà rilasciare una dichiarazione con cui si impegna al rispetto delle condizioni contemplate nel presente disciplinare. L'esecuzione ed il mantenimento dell'opera potrà pertanto continuare in capo al successore.
In caso diverso resta sempre obbligato il cedente.

ART. 10 - La presente autorizzazione o copia della stessa dovrà essere tenuta sul posto durante l'esecuzione delle opere per esibirla a richiesta del personale del Consorzio.

ART. 11 - E' fatto obbligo alla Ditta di osservare le norme per la disciplina delle

opere varie di cui al D.P.R. 380/2001 relativo alla edificabilità dei suoli, successive modifiche ed integrazioni, nonché la norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 - Tutte le spese del presente atto sono a totale carico del concessionario, che dichiara espressamente di accettare l'onere. Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia.

IL DIRETTORE

(dott. ing. Carlo Bendoricchio)

La ditta concessionaria dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra estesa Autorizzazione e sottoscrive l'atto presente con l'intesa che l'inosservanza anche di una sola delle elencate condizioni ne comporterà la revoca.

IL CONCESSIONARIO

SNAM RETE GAS SPA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara di aver letto ed approvato tutti i patti e condizioni indicati nel presente provvedimento, di accettarli tutti ed in modo specifico quelli contenuti agli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12

IL CONCESSIONARIO

SNAM RETE GAS SPA